

Note all'art. 19:

— Per i riferimenti del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). — *Omissis*.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del

comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Omissis».

Note all'art. 20:

— Per i riferimenti alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note all'articolo 9.

— La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

Note all'art. 21:

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

22G00031

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2022.

Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 233, comma 1 del sopra citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che individua, ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, le categorie di opere destinate alla difesa nazionale;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto in particolare, l'art. 52, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, che prevede, in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, l'applicazione delle misure di semplificazione procedurale previste dall'art. 44 del medesimo decreto-legge alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui alle lettere a), i), m), o), e r) del citato art. 233 del codice dell'ordinamento militare;

Visto, altresì, il medesimo comma 1-bis, dell'art. 52, che dispone, tra l'altro, che le opere destinate alla difesa nazionale di cui al citato art. 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), cui si applicano le predette misure di semplificazione, sono individuate con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Ritenuta la necessità di realizzare una struttura funzionale dedicata per il Gruppo intervento speciale del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, centri di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri, impegnati nell'attività antiterrorismo e nella sicurezza delle rappresentanze diplomatiche a rischio, nonché nelle attività delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Decreta:

Art. 1.

1. L'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, in Pisa - area Coltano, è individuato quale «opera destinata alla difesa nazionale», cui si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2022

*Il Presidente del Consiglio
dei ministri*
DRAGHI

Il Ministro della difesa
GUERINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 373

22A01852

